

**399. Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 settembre 1947 n. 890.
Decorrenza dei termini comunque riferiti alla conclusione della pace.**

Questo decreto è stato pubblicato in GU 20 settembre 1945 n. 216 ed è entrato in vigore il 21 settembre 1945.

Il Capo provvisorio dello Stato

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 49;

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto con tutti i Ministri;

Ha sanzionato e promulga:

1. Tutti i termini previsti sia in norme giuridiche che in atti amministrativi e giudiziari, stabiliti, con qualunque formula, in relazione al trattato di pace od alla conclusione della medesima debbono intendersi riferiti alla data di entrata in vigore del provvedimento che rende esecutivo il trattato di pace con le potenze alleate ed associate.

La disposizione del comma precedente vale anche per gli atti giuridici posti in essere da privati sempreché non risulti una diversa intenzione.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.